



# **COMUNE DI PIMENTEL**

**Provincia di Sud Sardegna**

---

## **AREA CONTABILE**

**Copia**

**DETERMINAZIONE NR. 200 DEL 06-08-2020**

**Numero settoriale: 36**

**Oggetto: RETTIFICA ATTO AREA FINANZIARIA N. 35/198 DEL 31.07.2020 E  
PROSPETTO COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE  
DECENTRATE PER L'ANNO 2020.**

## Il Responsabile del servizio

### Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14.01.2020, esecutiva, relativa a: “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.01.2020, esecutiva, relativa a: “Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2020, esecutiva, relativa all’approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2020 ;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2019;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2020 con la quale si deliberava l’incremento delle retribuzioni di Posizione Organizzativa in base all’art. 15 del CCNL del 21.05.2018 per l’anno 2020;
- la delibera della Giunta Comunale n. 41 del 31.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2020, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

### Premesso che:

- il Comune di Pimentel ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibri di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto criterio riduzione spesa mancante;

### Considerato che:

- ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del settore finanziario ;

**Richiamata** la propria determinazione n. 35/198 del 31.07.2020, con la quale si procedeva alla costituzione del Fondo per l’anno 2020 in adeguamento all’art. 67 del CCNL 21.5.2018;

**Richiamato** l’art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018

**Considerato che** il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all’art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*.

**Preso atto che** tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell’articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

**Premesso che** in autotutela l’Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014

**Ritenuto**, pertanto, di procedere ad una verifica straordinaria sulla correttezza dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e alla costituzione del Fondo per l'anno;

**Dato** atto che dalla verifica sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, non sono stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate;

**Considerato che:**

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 34.393,50;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 748,80. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad € 891,00;
- già a partire dall'anno 2020, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato, per un valore pari ad € 2.205,68;
- già a partire dall'anno 1999, a seguito del primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale) il fondo è stato decurtato della quota delle risorse destinate al pagamento degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale per un valore pari ad € 136,34;

**Tenuto conto che:**

- il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2020 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018
- **l'Ente si riserva di modificare la presente costituzione del fondo, nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018;**
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del DL 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 31.909,28, di cui € 31.160,48 soggette ai vincoli;

**Preso atto che:**

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale nello specifico: L.R. SARDEGNA n.19 del 1997, per € 2.178,46;

**Ritenuto:**

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate all'incremento del trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 15 del contratto del 21 maggio 2018 e consentito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 34/2019, per € 10.000,00 (questo aumento, deliberato dalla G.C. con atto n. 6 del 28.01.2020, va computato nella spesa complessiva del personale e concorre a ridurre gli spazi assunzionali dell'Ente);
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 434,23;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € 449,00;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per € 2.766,64;

AREA CONTABILE n.36 del 06-08-2020 Comune di Pimentel

**Considerato che:**

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 risulta pari ad € 15.828,33, di cui € 2.178,46 soggette ai vincoli;

**Vista** la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Considerato che** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2020, pari a € 2.515,12

**Richiamato** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

**Tenuto conto** che nell'anno 2016 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo di € 1.814,77;

**Pertanto:**

- l'importo del fondo complessivo 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 37.737,61, di cui € 29.009,05 soggette al limite 2016;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 31.086,59 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all' art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 31.086,59;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2020, per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), che risulta pari a € 29.009,05;

**Preso atto che** il fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

**Considerato che con propria determinazione n. 35/198 del 31.07.2020 si era determinato un prospetto riepilogativo errato, per la parte relativa all' anno 2016, si prende atto delle rettifiche come sotto specificato:**

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 29.009,05;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 33.407,72;

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2020</b>
Fondo stabile soggetto al limite	33.366,16	31.160,48
Fondo variabile soggetta al limite	2.178,46	2.178,46
Incremento valore medio di cui all'art. 33 comma 2 dl 34/2019		
Risorse fondo prima delle decurtazioni	35.544,62	33.338,94
Decurtazioni 2011/2014	2.515,12	2.515,12
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	1.942,91	1.814,77
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>31.086,59</b>	<b>29.009,05</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>29.009,05</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		748,80
Risorse variabili NON sottoposte al limite		13.649,87
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>43.407,72</b>

**Preso atto che** risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 12.524,72 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

**Visto** l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2020 il quale è stato rettificato relativamente alla parte disponibile da utilizzare in contrattazione per una somma pari a € 18.116,36 anziché € 20.883,00;

**Visto** altresì il prospetto di costituzione del fondo anno 2020 il quale è stato completato dei relativi dati anche nella parte riguardante il totale del salario accessorio per rispetto del tetto art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 e che per quanto riguarda le risorse relative alle Posizioni Organizzative pari a € 26.723,04 include anche la quota di indennità di risultato erogato al segretario comunale nell'anno 2016 per l'importo di € 2.345,57;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rettificare il fondo risorse decentrate anno 2020, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il

AREA CONTABILE n.36 del 06-08-2020 Comune di Pimentel

- limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di rettificare il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad € **43.407,72** comprensivo dell'incremento della retribuzione delle Posizioni Organizzative pari a € 10.000,00 ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 21.05.2018 come indicato in premessa;
  5. di prendere atto dell'inserimento nel prospetto della costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 delle somme relative al totale salario accessorio per rispetto del tetto art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 come specificato nel prospetto allegato;
  6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € 12.524,72;
  7. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi relativi agli incentivi per funzioni tecniche gravanti sul fondo nella parte variabile non soggette al limite, per l'importo di € 2.766,64, già imputate nei vari capitoli di bilancio relativi ai lavori eseguiti;
  8. di sottrarre dalle risorse contrattuali i compensi relativi all'aumento delle retribuzioni delle Posizioni Organizzative incrementate ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 21.05.2018 che concorrono a ridurre gli spazi assunzionali dell'Ente e non concorrono nel limite del trattamento accessorio (art.33, comma 2, D.L. 34/2019);
  9. di confermare gli impegni determinati con proprio atto n. 35/198 del 31.07.2017 come di seguito riportati integralmente:
    - totale fondo disponibile € **18.116,36** (totale fondo 43.407,72 – parte fondo progressioni economiche 9.626,24 – parte fondo indennità di comparto 2.898,48 – parte fondo incentivi per funzioni tecniche 2.766,64 – parte fondo aumento retribuzione delle Posizioni Organizzative 10.000,00), impegnati come segue:
    - per € 15.488,90 al capitolo 1831.1 del bilancio finanziario 2020/2022 “Fondo miglioramento efficienza” – impegno n. 342;
    - per € 2.178,46 al capitolo 1831.2 del bilancio finanziario 2020/2022 “LR.19/97 “Fondo miglioramento efficienza” – impegno n. 343;
    - per € 449,00 al capitolo 1831.3 del bilancio finanziario 2020/2022 “Fondo miglioramento efficienza – alte professionalità” – impegno n. 344;
    - di confermare altresì la somma totale di € **5.707,84** relativamente agli oneri riflessi sul fondo produttività anno 2019, impegnati come segue:
    - per € 4.205,84 al capitolo 1833.1 del bilancio finanziario 2020/2022 “Oneri riflessi su trattamento accessorio” – impegno n. 345;
    - per € 1.502,00 al capitolo 1817.2 del bilancio finanziario 2020/2022 “Irap su trattamento accessorio” – impegno n.346;
  10. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2020 per un importo pari ad € 617,38, con imputazione al capitolo 1831.7 del bilancio finanziario 2020-2022;
  11. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza.
  12. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
  13. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.

Pimentel, 06-08-2020

Il Responsabile del Settore  
F.to Eliana Manis

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

AREA CONTABILE n.36 del 06-08-2020 Comune di Pimentel

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che sottoscrive la determina.

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto: Favorevole

Pimentel, 07-08-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Eliana Manis

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Questa determinazione viene pubblicata dal                      all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al                      come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Addì

Firmato  
Il Il Responsabile del Settore  
F.to Eliana Manis

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*